

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 227 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Umberto Zampieri, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

sono ormai trascorsi alcuni anni da quando sono state apportate le modifiche ai vigenti regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade (approvati con le deliberazioni consiliari n. 143 del 19.12.2000, n.130 del 19.12.2005, n. 57 del 10.7.2006).

La prassi applicativa, nonché le segnalazioni di alcune parti sociali ritenute degne di accoglimento, richiedono ora di apportare alcune variazioni agli articoli di seguito indicati:

- PARTE A) regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Art.17 comma 4 Disposizioni di carattere generale e autorizzazione.

La recente normativa regionale (deliberazione di Giunta Regionale n. 1029 del 6.5.2008 e relativi allegati), nello spirito di liberalizzazione, ha aggiornato la disciplina delle vendite straordinarie. Tra l'altro ha previsto che la comunicazione che l'operatore commerciale è tenuto a dare all'amministrazione comunale, nel cui territorio ha sede l'esercizio, concerne esclusivamente le vendite di liquidazione, mentre per le vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione), ferme restando le caratteristiche di ciascuna vendita, ha abolito l'obbligo della comunicazione al Comune.

Pertanto si ritiene di integrare il comma 4 dell'art. 17 "Disposizioni di carattere generale e autorizzazione", prevedendo che per i messaggi relativi a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superano la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, e che sono riferiti all'attività esercitata nei locali, i contribuenti dovranno presentare solo la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 507/93 e non più la comunicazione. Al fine di poter effettuare i relativi controlli, si prevede che copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.

Pertanto si propone di inserire al comma 4 dell'art.17 del regolamento (parte A) il seguente nuovo punto:

- la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all'attività esercitata nei locali. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 507/93. Copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 18 Pagamento dell'imposta

Per quanto riguarda il termine di pagamento dell'imposta, il comma 3 dell'art. 18 del regolamento, oggi vigente, prevede che lo stesso sia fissato in trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale, con riferimento quindi alla data indicata dal T.U. 18.8.2000 n.267, eventualmente prorogata dal Decreto del Ministero dell'Interno che fissa i

termini per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Tale data spesso è soggetta a proroghe successive.

Al fine di indicare ai contribuenti un termine certo entro il quale effettuare il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, si ritiene di fissarlo in trenta giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio comunale, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale.

Si propone quindi il seguente nuovo testo del comma 3 dell'art. 18:

“Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità ordinaria è fissato in **“trenta giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio comunale, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale”**”.

- PARTE B) regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico

Art. 5, comma 8 Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne

Si evidenzia che la collocazione delle insegne di esercizio sulla facciata degli immobili in cui hanno sede le attività è possibile solo nel caso in cui tali immobili siano adibiti prevalentemente ad uso commerciale o direzionale.

Nella stesura attuale del sopracitato articolo si legge che “gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale se le sedi delle attività economiche costituiscono il 75% delle unità immobiliari presenti nell'edificio stesso.”

Si ritiene opportuno introdurre la specificazione che gli edifici sono considerati di natura prevalentemente commerciale o direzionale, se almeno il 75% della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti negli stessi è utilizzata per lo svolgimento di attività economiche. Con l'occasione si ritiene opportuno aggiornare i riferimenti normativi dell'autodichiarazione contenuti nel comma 8 (L.15/1968 e DPR 403/1998), non più attuali.

Si propone quindi il seguente nuovo testo del comma 8 art. 5:

“Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale **se almeno il 75% della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti negli stessi è utilizzata per lo svolgimento di attività economiche**. Il richiedente dovrà presentare autodichiarazione redatta ai sensi del **D.P.R.28.12.2000 nr 445**. Rimane altresì l'obbligo per il richiedente di prevedere l'esposizione pubblicitaria sulla facciata nei limiti di un progetto che interessi l'intero edificio”.

Art. 24 Altre forme pubblicitarie vietate.

Per esigenze legate a ragioni di carattere educativo, anche al fine di evitare che soggetti più “deboli” quali i bambini e gli studenti, in particolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado, siano indotti all'acquisto di beni a seguito della distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale effettuato in prossimità degli ingressi delle scuole, si propone di integrare l'art. 24, comma 1, introducendo il seguente divieto:

- **la distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale di qualsiasi tipo, in prossimità degli ingressi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.**

Art. 27 Casi particolari.

L'art. 27 disciplina in particolare le autorizzazioni di carattere temporaneo. Si propone di modificare il comma 4, introducendo anche per le autorizzazioni dei cartelli di cantiere che riportano messaggi pubblicitari, una durata massima di 24 mesi, così come già previsto per le autorizzazioni dei cartelli di compravendita o locazione di immobili.

Si propone inoltre di specificare, per maggior chiarezza, che i cartelli relativi alla compravendita o alla locazione devono essere posti esclusivamente sull'immobile o le sue pertinenze oggetto della vendita o della locazione.

Per cui la nuova stesura del comma 4 che si propone è la seguente:

“La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo non può superare i 12 mesi, ad esclusione dei cartelli di cantiere con messaggi pubblicitari, nonché di quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi. Questi ultimi dovranno essere installati esclusivamente sull'immobile o le sue pertinenze oggetto della vendita o della locazione.”

Art. 32 Decadenza dell'autorizzazione

Per scoraggiare il fenomeno dell'evasione dal pagamento dell'imposta, si ritiene di introdurre quale nuova causa di decadenza dell'autorizzazione il mancato pagamento dell'imposta per due annualità consecutive. Pertanto all'art. 32 comma 1 si propone di aggiungere la lettera i) riportante il seguente testo:

i) mancato pagamento dell'imposta per due annualità consecutive.

VISTO il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'imposta di pubblicità, nonché il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, per l'aspetto autorizzatorio;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;

TUTTO ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche sopraspecificate al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade

e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, come da allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

2. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

10/11/2009

Il Vice Capo Settore Tributi
Pietro Lo Bosco

- 2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

10/11/2009

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

- 3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

10/11/2009

Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

L'Assessore Zampieri, nell'illustrare la proposta in oggetto, al fine di correggere un mero errore materiale nel testo della proposta di deliberazione, propone a nome dell'Amministrazione il seguente emendamento modificativo alle premesse:

all'art. 24:

sostituire le parole "primarie e secondarie di primo grado" con "di ogni ordine e grado".

La discussione si svolge con gli interventi dei Consiglieri Evghenie e Gaudenzio che propongono rispettivamente i seguenti emendamenti:

all'art. 24 comma 1 terzo capoverso, dopo le parole "pubblicitario/ promozionale" aggiungere:
"avente finalità commerciali."

all'art. 24, dopo le parole "tipo" e prima di "in prossimità" aggiungere:

"(quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, figurine, merendine, bevande, buoni sconto)".

Nella replica agli interventi l'Assessore Zampieri dichiara a nome dell'Amministrazione di accogliere gli emendamenti sopra riportati.

O M I S S I S

Esce il Consigliere Aliprandi – presenti n. 34 componenti del Consiglio –

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno integrata dagli emendamenti sopra riportati nel seguente testo:

Signori Consiglieri,

sono ormai trascorsi alcuni anni da quando sono state apportate le modifiche ai vigenti regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade (approvati con le deliberazioni consiliari n. 143 del 19.12.2000, n.130 del 19.12.2005, n. 57 del 10.7.2006).

La prassi applicativa, nonché le segnalazioni di alcune parti sociali ritenute degne di accoglimento, richiedono ora di apportare alcune variazioni agli articoli di seguito indicati:

- **PARTE A) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art.17 comma 4 Disposizioni di carattere generale e autorizzazione.

La recente normativa regionale (deliberazione di Giunta Regionale n. 1029 del 6.5.2008 e relativi allegati), nello spirito di liberalizzazione, ha aggiornato la disciplina delle vendite straordinarie. Tra l'altro ha previsto che la comunicazione che l'operatore commerciale è tenuto a dare all'amministrazione comunale, nel cui territorio ha sede l'esercizio, concerne esclusivamente le vendite di liquidazione, mentre per le vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione), ferme restando le caratteristiche di ciascuna vendita, ha abolito l'obbligo della comunicazione al Comune.

Pertanto si ritiene di integrare il comma 4 dell'art. 17 "Disposizioni di carattere generale e autorizzazione", prevedendo che per i messaggi relativi a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superano la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, e che sono riferiti all'attività esercitata nei locali, i contribuenti dovranno presentare solo la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 507/93 e non più la comunicazione. Al fine di poter effettuare i relativi controlli, si prevede che copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.

Pertanto si propone di inserire al comma 4 dell'art.17 del regolamento (parte A) il seguente nuovo punto:

- la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all'attività esercitata nei locali. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 507/93. Copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 18 Pagamento dell'imposta

Per quanto riguarda il termine di pagamento dell'imposta, il comma 3 dell'art. 18 del regolamento, oggi vigente, prevede che lo stesso sia fissato in trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale, con riferimento quindi alla data indicata dal T.U. 18.8.2000 n.267, eventualmente prorogata dal Decreto del Ministero dell'Interno che fissa i termini per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Tale data spesso è soggetta a proroghe successive.

Al fine di indicare ai contribuenti un termine certo entro il quale effettuare il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, si ritiene di fissarlo in trenta giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio comunale, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale.

Si propone quindi il seguente nuovo testo del comma 3 dell'art. 18:

"Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità ordinaria è fissato in "trenta giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio comunale, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale".

- **PARTE B) regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico**

Art. 5, comma 8 Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne

Si evidenzia che la collocazione delle insegne di esercizio sulla facciata degli immobili in cui hanno sede le attività è possibile solo nel caso in cui tali immobili siano adibiti prevalentemente ad uso commerciale o direzionale.

Nella stesura attuale del sopracitato articolo si legge che “gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale se le sedi delle attività economiche costituiscono il 75% delle unità immobiliari presenti nell’edificio stesso.”

Si ritiene opportuno introdurre la specificazione che gli edifici sono considerati di natura prevalentemente commerciale o direzionale, se almeno il 75% della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti negli stessi è utilizzata per lo svolgimento di attività economiche. Con l’occasione si ritiene opportuno aggiornare i riferimenti normativi dell’autodichiarazione contenuti nel comma 8 (L.15/1968 e DPR 403/1998), non più attuali.

Si propone quindi il seguente nuovo testo del comma 8 art. 5:

“Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale **se almeno il 75% della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti negli stessi è utilizzata per lo svolgimento di attività economiche.** Il richiedente dovrà presentare autodichiarazione redatta ai sensi del **D.P.R.28.12.2000 nr 445**. Rimane altresì l’obbligo per il richiedente di prevedere l’esposizione pubblicitaria sulla facciata nei limiti di un progetto che interessi l’intero edificio”.

Art. 24 Altre forme pubblicitarie vietate.

Per esigenze legate a ragioni di carattere educativo, anche al fine di evitare che soggetti più “deboli” quali i bambini e gli studenti, in particolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado, siano indotti all’acquisto di beni a seguito della distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale effettuato in prossimità degli ingressi delle scuole, si propone di integrare l’art. 24, comma 1, introducendo il seguente divieto:

- **la distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale avente finalità commerciali di qualsiasi tipo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, figurine, merendine, bevande, buoni sconto), in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado.**

Art. 27 Casi particolari.

L’art. 27 disciplina in particolare le autorizzazioni di carattere temporaneo. Si propone di modificare il comma 4, introducendo anche per le autorizzazioni dei cartelli di cantiere che riportano messaggi pubblicitari, una durata massima di 24 mesi, così come già previsto per le autorizzazioni dei cartelli di compravendita o locazione di immobili.

Si propone inoltre di specificare, per maggior chiarezza, che i cartelli relativi alla compravendita o alla locazione devono essere posti esclusivamente sull’immobile o le sue pertinenze oggetto della vendita o della locazione.

Per cui la nuova stesura del comma 4 che si propone è la seguente:

“La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo non può superare i 12 mesi, ad esclusione **dei cartelli di cantiere con messaggi pubblicitari, nonché di quelli** riguardanti la locazione o la compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi. **Questi ultimi dovranno essere installati esclusivamente sull’immobile o le sue pertinenze oggetto della vendita o della locazione.**”

Art. 32 Decadenza dell’autorizzazione

Per scoraggiare il fenomeno dell’evasione dal pagamento dell’imposta, si ritiene di introdurre quale nuova causa di decadenza dell’autorizzazione il mancato pagamento dell’imposta per due annualità consecutive.

Pertanto all’art. 32 comma 1 si propone di aggiungere la lettera i) riportante il seguente testo:

- i) mancato pagamento dell’imposta per due annualità consecutive.**

VISTO il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 che disciplina l’imposta di pubblicità, nonché il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, per l’aspetto autorizzatorio;

VISTO l’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;

TUTTO ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

*PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;*

DELIBERA

- 1) di approvare per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche soprascriptate al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, come da allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;*
- 2) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.*

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 24

Astenuti n. 6 (Cavalla, Grigoletto, Salmaso, Venuleo, Littamè, Mazzetto)

Non votanti n. 4 (Giorgetti, Cavatton, Bordin e Marin)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Si dà atto che il prospetto sinottico di revisione del regolamento di pubblicità viene allegato alla presente:

- nel testo originario proposto dalla Giunta Comunale
- nel testo approvato dal Consiglio Comunale, revisionato a cura degli uffici comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 26/11/2009 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 10/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 07/12/2009.

P. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE
Fiorella Schiavon
